



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO  
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio,  
ambiente e immigrazione

**Ministero della transizione ecologica**

Ufficio di Gabinetto

[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

DG CRESS

[Cress@pec.minambiente.it](mailto:Cress@pec.minambiente.it)

**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**

USG

**OGGETTO:** Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Montaratro", localizzato nei comuni di Troia, Biccari e Lucera, tutti in provincia di Foggia, e relative opere di connessione in comune di Troia, della potenza complessiva pari a 121,90 MW, presentato dalla società WPD Monte Cigliano S.r.l.  
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione in data 10 marzo 2022, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto "di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto "Parco eolico Montaratro", localizzato nei comuni di Troia, Biccari e Lucera, tutti in provincia di Foggia, e relative opere di connessione in comune di Troia, della potenza complessiva pari a 121,90 MW, presentato dalla società WPD Monte Cigliano S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 87 del 16 aprile 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Cons. Carlo Notarnuozzi



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 10 MARZO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato in "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato in "Ministero della cultura";

VISTA la nota prot. n. 13236 del 21 giugno 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

ambientale relativo al progetto di impianto eolico denominato "Montaratro" della potenza di 121,9 MW da ubicare nei comuni di Troia, Biccari e Lucera, tutti in provincia di Foggia, e relative opere di connessione nel comune di Troia, presentato dalla società WDP Monte Cigliano S.r.l.;

RILEVATO che il progetto "Montaratro" è volto a realizzare un parco eolico - costituito da 23 aerogeneratori con un'altezza massima pari a 200 metri, ciascuno con potenza di 5,3 MW e complessiva di 121,9 MW - da cavidotti di interconnessione interrati e una sottostazione di trasformazione da realizzarsi in prossimità della Stazione RTN;

VISTO il parere n. 87 del 16 aprile 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale CT-VIA, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto, dando conto, tra l'altro, dei pareri negativi della regione Puglia, reso con delibera di Giunta regionale n. 1898 del 22 ottobre 2019, e del comune di Troia, reso con nota prot. 0015914 del 30 luglio 2019;

VISTA la nota acquisita dal Ministero della transizione ecologica con prot. n. 826 del 27 marzo 2020 contenente il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale sede Puglia;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTA la nota prot. 10564 del 30 marzo 2021 con la quale il Ministero della cultura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota prot. 15226 del 6 maggio 2021, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere negativo sulla compatibilità ambientale dell'impianto in esame, basato anche sul parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia con nota prot. n. 1835 del 5 marzo 2021;

VISTA la nota prot. 20694 del 15 luglio 2021, con la quale il Ministero della cultura ha fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame;

VISTA la nota prot. 28886 del 15 ottobre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 26 ottobre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

ATTESO che in sede di riunione i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che, in sede di riunione istruttoria del 26 ottobre 2021, il Ministero della cultura ha ribadito il parere contrario alla realizzazione dell'impianto in questione in quanto interferirebbe con il PPTR, nella parte relativa agli obiettivi di qualità contenuti nella sezione C2 - "Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale", e con le regole di riproducibilità stabilite della sezione B della scheda d'ambito del Tavoliere e, nello specifico, nella scheda d'Ambito 3 - "Tavoliere" - Figura territoriale di "Lucera e le serre dei Monti Dauni", a confine con la figura territoriale "Monti Dauni Meridionali";

PRESO ATTO che il medesimo Dicastro ha evidenziato il rilevante impatto che il progetto avrebbe sull'area caratterizzata da una spiccata e consolidata vocazione agricola configurandosi come un fitto mosaico da cui deriva il valore paesaggistico del disegno delle aree rurali in questione e che lo stesso progetto interferisce con beni paesaggistici, quali torrenti (tra i quali, quelli denominati Santa Caterina e Celone), boschi e foreste lungo il torrente Celone e il suo affluente Torlamagna;

ATTESO che il medesimo Ministero della cultura ha rappresentato che l'inserimento dei 23 aerogeneratori in progetto, seppur in continuità con quelli preesistenti, si impone come elemento discordante in relazione ai caratteri morfologici del territorio interessato;

PRESO ATTO che il Ministero della cultura ha riferito che il comune di Troia, con delibera del Consiglio comunale del 31 ottobre 2018, n. 48, ha chiesto alla regione Puglia il riconoscimento di "Comune saturo" atteso che il carico insediativo medio comunale supera di ben dieci volte il carico insediativo medio regionale;

PRESO ATTO che il Ministero della cultura ha evidenziato che, seppur le aree direttamente interessate dalle opere in progetto non risultano sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e quindi l'impianto eolico non intercetta alcun bene sottoposto a vincolo archeologico, le stesse opere interferiscono con evidenze di tipo archeologico testimoniate dall'incrocio di dati editi, d'archivio, di ricognizione e d'analisi aerofotografica, quali obiettivo delle indagini archeologiche relative alla fase prodromica del procedimento;

PRESO ATTO che il medesimo Dicastero ha, inoltre, sottolineato che parte del cavidotto interferisce con corsi d'acqua pubblici tutelati dal citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

PRESO ATTO che il citato Dicastero ha evidenziato che l'opera si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di impianti eolici già autorizzati o in valutazione e che, pertanto, avrebbe un significativo impatto visivo sull'ambiente naturale e sulle testimonianze storiche presenti nell'area, visto che gli aerogeneratori, di altezza pari a 200 metri, si eleverebbero al di sopra degli elementi naturali e antropici esistenti sommandosi, peraltro, ai numerosi impianti già presenti nell'area, rendendosi visibili da strade panoramiche e a valenza paesaggistica;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

**PRESO ATTO** che il medesimo Dicastero, pur riconoscendo che gli aerogeneratori in progetto sono stati mantenuti ad una distanza cinque volte superiore al diametro del rotore, ritiene che tale misura non sia sufficiente per eliminare gli impatti visuali e cumulativi;

**RILEVATO** che nella predetta riunione istruttoria del 26 ottobre 2021, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

**VISTO** l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*;

**CONSIDERATO** che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *"Burden sharing"*;

**CONSIDERATO** che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

**CONSIDERATO** che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

**PRESO ATTO** che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

**CONSIDERATO** che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adequata diffusione dei relativi impianti;

**PRESO ATTO** che il menzionato parere n. 87 del 2021 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS evidenzia che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione nonché con i vincoli urbanistici e ambientali esistenti, e che



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

l'area di progetto - attualmente destinata a seminativo con colture cerealicole - risulta esterna ad aree naturali protette e ad aree della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, come indicato nel medesimo parere n. 87 del 2021 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS, la visibilità del progetto eolico in oggetto, unitamente agli altri potenziali e futuri impianti, non incrementa l'interferenza nel paesaggio e non genera "effetto selva" dimostrandosi compatibile dal punto di vista paesaggistico, anche alla luce delle misure di mitigazione previste, tra cui il ricorso al mimetismo cromatico, con colori delle torri simili a quelli del paesaggio circostante e che la disposizione degli aerogeneratori non andranno ad alterare le visuali di pregio né la percezione "da e verso" i principali fulcri visivi;

CONSIDERATO che anche per gli interventi che riguardano manufatti - come strade, cabine, muri di contenimento - e sistemi vegetazionali verranno impiegati materiali che forniscono l'integrazione con il paesaggio dell'area;

ATTESO che dalle simulazioni effettuate per verificare la percezione visiva del paesaggio dopo l'inserimento degli aerogeneratori, risulta che gli stessi aerogeneratori, se pur visibili, determinano un impatto tollerabile ed, altresì, che la loro compresenza con altri impianti non porterà a significativi effetti cumulo;

ATTESO che il tracciato dei cavidotti segue l'andamento delle strade esistenti senza generare complessivamente interferenze aggiuntive che possano determinare incompatibilità rilevanti con lo stato dei luoghi e che l'attraversamento del reticolo idrografico sarà effettuato tramite la tecnica della c.d. trivellazione orizzontale controllata (TOC); inoltre, sarà garantito il puntuale ripristino del piano di campagna e dell'uso del suolo precedente agli scavi;

CONSIDERATO che l'impianto eolico proposto e le relative opere accessorie per la connessione elettrica alla RTN, saranno ubicati in aree agricole e al di fuori di vincoli ostatici alla sua realizzazione;

ATTESO che la localizzazione degli aerogeneratori è stata svolta anche al fine di limitarne l'impatto visivo e di escludere aree di elevato pregio naturalistico ed aree vincolate dagli strumenti pianificatori territoriali e di settore;

RILEVATO, inoltre, che la producibilità stimata del sito è di circa 352 GWh ogni anno per circa 2890 ore equivalenti di funzionamento;

CONSIDERATO che, come indicato nel menzionato parere n. 87 del 2021 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS, le aree direttamente interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere, e che, in ogni caso, eventuali presenze archeologiche, attualmente non riscontrate sulla base della valutazione archeologica preventiva svolta nell'area degli aerogeneratori, saranno tenute in conto attraverso un adeguato monitoraggio;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

## **DELIBERA**

di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto "Parco eolico Montaratro", localizzato nei comuni di Troia, Biccari e Lucera, tutti in provincia di Foggia, e relative opere di connessione in comune di Troia, della potenza complessiva pari a 121,90 MW, presentato dalla società WPD Monte Cigliano S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 87 del 16 aprile 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**